

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	88
DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2049 Spena, recante delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo	91
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente* comunica che i deputati Margherita DEL SESTO e Carlo SIBILIA cessano di far parte della Commissione mentre entra a farne parte la deputata Anna BILOTTI.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 2915 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riferisce che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla I Commissione Affari costituzionali, sul decreto-legge in titolo, che opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale e provvede alla ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Evidenzia che il provvedimento si compone di 12 articoli suddivisi in VI capi.

Nello specifico, il capo I, recante disposizioni generali, comprende il solo articolo 1, che istituisce il Ministero del turismo, incorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo per trasferirle ad un dicastero *ad hoc*.

Il capo II contiene disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (articoli 2, 3, 4 e 5).

Nel capo III, recante disposizioni sui Ministeri della cultura e del turismo, l'articolo 6 (Ministeri della cultura e del turismo), al comma 1, dispone la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in «Ministero della cultura», mentre l'articolo 7 reca disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo.

Il capo IV concerne disposizioni in materia di transizione digitale (articolo 8).

Il capo V reca disposizioni concernenti il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 9).

Il capo VI reca le disposizioni finanziarie e finali (articoli 10, 11 e 12).

Con riferimento ai profili di competenza della XIII Commissione, segnala, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 2 e 4.

L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE).

In particolare, il comma 2 di tale articolo reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo Dicastero.

Più in dettaglio, al numero 2) della lettera d), viene modificato integralmente il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo citato, al fine di individuare le funzioni e i compiti del nuovo Ministero della transizione ecologica. A differenza del testo previgente, che attribuiva al Ministero dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, il nuovo testo previsto dalla lettera in esame dispone che al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i

compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Rispetto al testo previgente, i nuovi ambiti di intervento concernenti le nuove competenze in ambito energetico sono indicati alle lettere b), c), d) ed e) del novellato comma 2 dell'articolo 35.

Evidenzia quindi nello specifico che, alla lettera b), sono elencati le funzioni e i compiti del Ministero dello sviluppo economico trasferiti al Ministero della transizione ecologica, precisando altresì la competenza di quest'ultimo in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale, anche ubicati in mare, di sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché in materia di agro-energie.

Con riferimento alle competenze sulla materia delle «agro-energie» ricorda che – recependo le direttive comunitarie in materia, l'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, prevede obblighi di immissione in consumo di quote percentuali di quote di biocarburanti, rapportate al consumo di carburanti diesel e benzina. Tali quote sono state definite in dettaglio nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 (recentissimamente aggiornato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2020), prevedendo l'immissione obbligatoria – dal 2021 – del 10 per cento di biocarburanti rispetto al quantitativo totale di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno solare. Anche in questo caso, la competenza passa al nuovo Dicastero.

Inoltre, alla lettera c) viene espressamente attribuita al Ministero della transizione ecologica la competenza sui piani e sulle misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche di contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio am-

bientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

Un'ulteriore novità è prevista alla lettera *d*), in forza della quale al Ministero della transizione ecologica sono attribuiti compiti di pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti.

Le lettere *a*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) del novellato comma 2 riprendono i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la sola differenza che alla lettera *e*) si fa espresso riferimento al riuso e al riciclo dei rifiuti nonché all'economia circolare, mentre alla lettera *i*) viene precisata la competenza del Ministero della transizione ecologica anche per la bonifica dei siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione, cioè quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi (cosiddetti « siti orfani »), nonché per l'esercizio delle relative azioni giurisdizionali per danno ambientale.

Sottolinea, altresì, che l'articolo 4 del decreto-legge in titolo inserisce un nuovo articolo 57-*bis* nel codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che, al comma 1, istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

Il comma 2 del nuovo articolo 57-*bis* prevede che il CITE, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica. Il Comitato è composto dai seguenti Ministri:

Ministro della transizione ecologica;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro dello sviluppo economico;

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (come ridefinito dal presente decreto-legge);

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Al Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il comma 3 del medesimo articolo reca le funzioni del CITE: esso approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

b) mobilità sostenibile;

c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

d) risorse idriche e relative infrastrutture;

e) qualità dell'aria;

f) economia circolare.

Il comma 4 prevede che tale Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano è acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 5 affida al CITE la funzione di deliberare sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto collegato ambientale), che disciplina il « Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli ».

In base al comma 6, il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e

adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituire un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2 (Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali designati dai rispettivi Ministri).

Il Comitato tecnico ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 8 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base al comma 9, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 10 stabilisce la clausola di invarianza, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione dichiara fin da ora la disponibilità a valutare le sollecitazioni ed

i suggerimenti che potranno emergere nel corso del dibattito da parte dei colleghi sui contenuti del provvedimento in esame.

Preannuncia quindi di voler sottoporre all'attenzione della Commissione la proposta relativa all'istituzione di un Comitato interministeriale per il Mare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri cui attribuire la competenza a definire la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle risorse nonché per coordinare la politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale.

Su tale proposta come sugli altri temi e suggerimenti che i colleghi vorranno avanzare, ritiene che la Commissione possa, come di consueto, svolgere un proficuo confronto.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2049 Spena, recante delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.